



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
 DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

B. 3/1/1.

Berna, 19 agosto 1937.

Circolare

alle Direzioni cantonali di giustizia e polizia .

Onorevole Signor Consigliere di Stato,

Ci preghiamo comunicarvi che in data 18 agosto 1937 il Consiglio federale ha risolto di aderire all'accordo provvisorio, che vi alleghiamo, concernente la situazione giuridica dei rifugiati provenienti dalla Germania, concluso a Ginevra il 4 luglio 1936.

Già durante la conferenza dei direttori cantonali dei Dipartimenti di Giustizia e Polizia, dell'11/12 settembre 1936 a Glarona (vedasi processo verbale pag.30 e segg.), si è esaminata la questione dell'applicazione pratica dell'accordo. Oggi ci permettiamo di attirare la vostra attenzione ancora sui seguenti punti:

I Certificati d'identità.

(Capitoli I e II dell'accordo).

Continua ad avere effetto, in via di massima, la nostra circolare 14 settembre 1934 concernente il trattamento da riservarsi ai Germanici privati della cittadinanza o comunque sprovvisti di documenti di legittimazione, e il rilascio di certificati d'identità a stranieri sprovvisti di documenti di legittimazione.

Secondo l'accordo, al rifugiato proveniente dalla Germania che non possenga altra nazionalità oltre quella germanica e che sia tollerato nel nostro paese va rilasciato, a richiesta, il certificato, valevole di regola un anno e munito del visto per il ritorno, esso pure valevole, di regola, per lo stesso periodo di tempo. Esiste quindi l'obbligo di rilasciare il certificato in questione ai rifugiati tollerati provenienti dalla Germania. Quest'ultimo può parimente essere accordato anche ai rifugiati che non posseggano o non posseggano ancora un permesso di tolleranza. Noi siamo disposti a concedere il certificato - e reputiamo che ciò sia opportuno - anche ai rifugiati privi di nazionalità e, eventualmente, di documenti di legittimazione, provenienti da altri Stati, ove però per loro non entri in linea di conto il certificato Nansen o il passaporto per stranieri. In tutti i casi le domande vanno presentate alla Divisione della polizia servendosi del modulo già da lungo tempo in uso. Le domande che verranno presentate direttamente a quest'ultima saranno sottoposte alle autorità cantonali per il preavviso.

Il certificato viene rilasciato quando il rifugia-



- 2 -

to non è più in possesso di un documento di legittimazione valevole; in via eccezionale, esso può essere rilasciato quando si possa prevedere che il documento di legittimazione regolare posseduto dal rifugiato e prossimo a scadere non verrà più rinnovato.

Il certificato è rilasciato o prolungato solo dalla Divisione della polizia. I consolati svizzeri vengono autorizzati a prolungarlo volta per volta e principalmente quando il rifugiato che ha già abbandonato la Svizzera non ha ancora ottenuto, nel nuovo Stato in cui dimora, un permesso di dimora, e il prolungamento del certificato può impedire ch'egli venga ricacciato in Svizzera.

Per quanto concerne le tasse si dovrà attenersi al regolamento vigente: noi riscuotiamo per ogni nuovo rilascio e prolungamento una tassa di fr.5. Agli indigenti la tassa sarà condonata.

II. Trattamento dei rifugiati nell'interno del paese.

(Capitolo III dell'accordo).

L'accordo non fissa degli obblighi per quanto concerne la concessione della dimora e del permesso di esercitare un'attività lucrativa. Avuto riguardo all'eccesso di popolazione straniera e alla disoccupazione va seguita anche in avvenire l'odierna prassi secondo cui la Svizzera può essere, per i rifugiati, solo paese di transito. Vi raccomandiamo tuttavia che dopo aver esaminato le circostanze, abbiate ad accordare a quelli di loro che ne siano degni la dimora per alcuni mesi, anche perchè non cedano alla tentazione di sottrarsi al controllo. Vi rimandiamo in proposito specialmente al numero III qui appresso, "Collaborazione con le organizzazioni di soccorso private". Il semplice fatto della mancanza di documenti non deve servire quale pretesto per rifiutare qualsiasi dimora. Vi preghiamo di sottoporre alla Polizia federale degli stranieri, nella procedura di approvazione, i permessi accordati (v. la nostra circolare 20 aprile 1933).

Ai rifugiati sprovvisti di mezzi e senza lavoro i permessi di tolleranza vanno sempre rilasciati gratuitamente. Vi preghiamo insistentemente, in simili casi, di desistere anche dall'esigere una cauzione.

Va osservato che, giusta l'accordo, ai rifugiati che vengono allontanati o espulsi deve essere accordato, per lasciare il paese, un termine di tempo sufficiente. Vi preghiamo però insistentemente di controllare la partenza dei rifugiati che devono abbandonare il paese in seguito a decisioni di allontanamento o di espulsione o contro i quali sia stato deciso lo sfratto, e ciò per impedire che essi abbiano a stabilirsi in altra parte della Svizzera.

Quantunque l'accordo, a certe determinate condizioni, preveda la possibilità di respingere i rifugiati verso la Germania, questa misura dovrà essere presa in considerazione solo in casi veramente eccezionali e non senza prima aver sentito il parere della nostra Divisione della polizia. Noi non vogliamo approfittare dell'accordo per scostarci dalla

prassi attuale che è estremamente riservata in proposito e secondo la quale il rifugiato politico non deve, in linea di massima, essere respinto verso lo Stato che lo persegue.

Per soddisfare la prescrizione contenuta nell'articolo 2, numero 1, dell'accordo noi, in un comunicato che dirameremo alla stampa, e in cui annunzieremo che la Svizzera ha aderito all'accordo, inviteremo i rifugiati che si tenessero nascosti a notificarsi, al più tardi entro il 30 settembre 1937 alla polizia degli stranieri, minacciandoli, in caso contrario, di allontanamento o di espulsione, senza riguardo alla loro situazione personale. Vorremmo però raccomandarvi di trattare con moderazione quei rifugiati che dessero seguito all'invito e di non negare loro la tolleranza a' sensi delle spiegazioni di cui sopra per il fatto di non essersi notificati prima, come pure di non procedere per questo solo motivo, al loro allontanamento o alla loro espulsione.

Vorremmo inoltre, in linea assolutamente generale, attirare la vostra attenzione sul fatto che gli stranieri i quali, dopo aver dimorato in Svizzera durante lunghi anni, non hanno più ottenuto, senza loro colpa, documenti di legittimazione (non, quindi, per il fatto di essersi rifiutati di prestare il servizio militare nel loro paese) dovrebbero essere posti al beneficio di un permesso di tolleranza, lasciando loro la libertà di esercitare un'attività lucrativa e quella di movimento. Essi non devono, soprattutto, essere illegalmente cacciati in altri paesi come "emigranti provenienti dalla Svizzera". Noi siamo riusciti fino ad oggi - non senza difficoltà - a far considerare il nostro paese anche internazionalmente, come paese di transito per gli emigranti germanici. Gli stranieri che, dopo una lunga dimora nel nostro paese, non hanno più ottenuto documenti di legittimazione, nonché quelli sprovvisti degli stessi che noi abbiamo a lungo tollerato, dovremmo però autorizzarli a vivere nel nostro paese anche in tempi cattivi. Di questi non fanno naturalmente parte quelli, personalmente indesiderabili, contro i quali esistono motivi plausibili atti a giustificare l'espulsione.

III. Collaborazione con le organizzazioni private di soccorso.

Come già comunicammo nella conferenza dei Direttori di Polizia dell'anno scorso, esistono, in Svizzera, numerose organizzazioni di soccorso private per i rifugiati provenienti dalla Germania, le quali sono affigliate alla Centrale svizzera per il soccorso ai rifugiati, in Basilea (Schweizerische Zentralstelle für Flüchtlingshilfe), di cui è presidente il sig. prof. Vischer (Casella postale Basilea 1). Queste organizzazioni si occupano seriamente e con continuità della sorte dei rifugiati, li soccorrono durante la loro permanenza su territorio svizzero, preparano la loro partenza dalla Svizzera, cercando di trovar loro all'estero una situazione durevole e provvedono alla stessa con mezzi propri, sovvenzionate da modesti contributi della Confederazione. Queste organizzazioni si sono dichiarate disposte a collaborare con le autorità nel senso della conferenza tenuta il 4 novembre 1936 dal sig. dott. Rothmund, conferenza che troverete qui allegata. Abbiamo suggerito alla "Centrale" di Basilea di comu-

./.

- 4 -

nicare alle autorità cantonali i nomi e gli indirizzi delle singole organizzazioni e delle persone che le rappresentano. I Cantoni sono pregati di iniziare la collaborazione con queste organizzazioni.

Alla "Centrale" di Basilea abbiamo consigliato soprattutto di invitare formalmente le singole organizzazioni a notificare subito alle autorità i rifugiati che si tengono nascosti e di cui esse conoscono la dimora, rispettivamente di invitarli a notificarsi essi stessi.

Noi siamo convinti che una aperta collaborazione con gli uffici di soccorso privati può agevolare l'attività della polizia degli stranieri. A questa, in modo speciale, riuscirà più facile di individuare il vero rifugiato e di permettergli di dimorare temporaneamente - fintanto che avrà fatto i necessari preparativi per la continuazione del suo viaggio - quando essa sappia che una organizzazione svizzera lo aiuta in questi preparativi. Gli uffici privati di soccorso daranno inoltre la garanzia alla polizia degli stranieri che essa non viene tratta in inganno con false indicazioni. Vi preghiamo di comunicare alla Polizia federale degli stranieri le esperienze che farete con la collaborazione con gli uffici di soccorso privati. Quest'Ufficio federale è in permanente contatto con la centrale svizzera per il soccorso ai rifugiati in Basilea.

IV. Diritto privato e protezione giuridica dei rifugiati.

(Capitolo IV dell'Accordo) .

Le disposizioni degli articoli 5 e 7 relative al diritto privato e alla protezione giuridica dei rifugiati sono in armonia con il diritto svizzero. Così, per esempio, la norma (art. 5) secondo cui lo stato personale dei rifugiati che sono privi di cittadinanza va determinato conformemente al diritto dello Stato in cui hanno il domicilio e, in via sussidiaria, in quello in cui hanno la dimora, corrisponde all'articolo 7a della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti. Con riferimento all'articolo 7 che garantisce ai rifugiati libero e facile accesso ai tribunali, va notato che i rifugiati, nello Stato in cui hanno il loro domicilio o la loro dimora abituale, sono equiparati, per quanto concerne l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e la dispensa dalla cauzione judicatum solvi, ai nazionali; le relative eccezioni espressamente contemplate dalle leggi nazionali rimangono però riservate (capoverso secondo dell'articolo 7).

V. All'Accordo hanno aderito fino ad oggi i seguenti Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Norvegia e Spagna.

Gradite, onorevole Signor Consigliere di Stato, i sensi della nostra alta considerazione.

IL DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

2 allegati

Baumann